



ECOMONDO

I criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica e le principali criticità

Valeria Frittelloni

ISPRA

Analisi della Commissione europea sulla conformità del DM 27 settembre 2010

- ✓ inclusione del codice 10 12 08 fra i rifiuti ammessi in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione
- ✓ manca la valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi per i rifiuti granulari;
- ✓ manca la definizione di criteri per garantire l'adeguata stabilità fisica per i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi smaltiti in discariche per rifiuti non pericolosi



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Attività ISPRA finalizzata a valutare la stabilità fisica e la capacità di carico dei rifiuti

- ✓ Definizione degli aspetti geotecnici della caratterizzazione dei rifiuti;
- ✓ Realizzazione di una campagna sperimentale che preveda il prelievo, l'analisi e la valutazione di rifiuti pericolosi stabili e non reattivi;
- ✓ Valutazione dei criteri WAC del Regno Unito.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

I rifiuti pericolosi stabili non reattivi

possono essere smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi se (art.6):

- ✓ sottoposti a test di cessione presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in *tabella 5a*;
- ✓ hanno una concentrazione in carbonio organico totale (*Toc*) non superiore al 5%;
- ✓ hanno il *pH* non inferiore a 6 e la concentrazione di *sostanza secca* non inferiore al 25%;
- ✓ non devono essere smaltiti in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

I rifiuti pericolosi stabili non reattivi

- ✓ art. 7 D.Lgs 36/2003 i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo il trattamento che può essere evitato solo in casi limitati in cui sia effettivamente provato che questo non migliori da un punto di vista qualitativo le possibili ripercussioni negative sull'ambiente e sulla salute umana;
- ✓ art. 6 punto iii) lettera c) della direttiva 99/31/CE dispone che le discariche per rifiuti non pericolosi possono essere utilizzate per i rifiuti pericolosi solamente nel caso in cui gli stessi siano “*stabili e non reattivi (p.e. solidificati, vetrificati), con un comportamento del colaticcio equivalente a quello dei rifiuti non pericolosi (...)”;*



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

I rifiuti pericolosi stabili non reattivi

decisione 2003/33/CE punto 2.3 criteri relativi ai rifiuti pericolosi ammissibili nelle discariche per rifiuti non pericolosi:

stabile e non reattivo significa che il comportamento del colaticcio dei rifiuti non si degrada a lungo termine nelle condizioni di collocazione in discarica previste a seguito di incidenti prevedibili:

- ✓ unicamente nei rifiuti (ad esempio, per biodegradazione);
- ✓ sotto l'effetto delle condizioni ambientali a lungo termine (ad esempio, acqua, aria, temperatura, costrizione meccanica);
- ✓ sotto l'effetto degli altri rifiuti (in particolare prodotti dei rifiuti come il colaticcio e i gas);



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

I rifiuti pericolosi stabili non reattivi

decisione 2003/33/CE allegato B “Sintesi delle operazioni per la collocazione in discarica previste dalla direttiva in materia”

“Se i rifiuti sono pericolosi è possibile che il trattamento abbia reso i rifiuti conformi ai criteri per la collocazione di rifiuti pericolosi stabili e non reattivi in discariche per rifiuti non pericolosi, in aree per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile conformi ai criteri del punto 2.2.2 (categoria B1b). *I rifiuti possono essere granulari (resi chimicamente stabili) oppure solidificati o monolitici.*”



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

I rifiuti pericolosi stabili non reattivi

- ✓ solamente trattamenti che consentono di ridurre il rilascio a lungo termine delle sostanze inquinanti presenti nel rifiuto, attraverso la formazione di composti insolubili o che creano una struttura polimerica o cristallina stabile, permettono di considerare i [rifiuti stabili e non reattivi](#)
- ✓ rifiuti sottoposti a trattamenti preliminari individuati dai codici [CER 19](#).



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Art. 7 sottocategorie di discarica per rifiuti non pericolosi

Le autorità competenti possono autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:

- ✓ discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
- ✓ discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;
- ✓ discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Art. 7 sottocategorie di discarica per rifiuti non pericolosi

I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche sono individuati dalle autorità competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione e stabiliti, caso per caso, tenendo conto:

- ✓ delle caratteristiche dei rifiuti,
- ✓ della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Art. 7 sottocategorie di discarica per rifiuti non pericolosi

Criteri di ammissibilità individuati in base a:

- ✓ informazioni fornite in fase di richiesta dell'autorizzazione (i documenti previsti dall'art. 8 del D.lgs 36/2003)
- ✓ risultati della valutazione di rischio effettuata ai fini di valutare l'idoneità dei presidi ambientali dell'impianto di discarica e le modalità gestionali della stessa;
- ✓ la tipologia di sottocategoria, art 7 comma 1 lettere a), b) o c)



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Art. 7 sottocategorie di discarica per rifiuti non pericolosi

informazioni da fornire:

- ✓ esatta indicazione dei codici CER;
- ✓ la natura degli stessi: se si tratta di rifiuti inorganici, a basso contenuto organico o biodegradabile, di rifiuti organici e se sono stati sottoposti ad un eventuale trattamento preliminare allo smaltimento;
- ✓ caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
- ✓ presidi ambientali della discarica;
- ✓ modalità gestionali previste in relazione ai parametri per i quali si richiedono valori superiori a quelli fissati dai criteri di ammissibilità.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Art. 7 sottocategorie di discarica per rifiuti non pericolosi

Valutazione di rischio:

Dovrebbe utilizzare come punto di partenza il valore della concentrazione accettabile dell'inquinante nelle acque sotterranee al di sotto del corpo discarica (che deve essere inferiore al valore limiti di riferimento di legge) andando a ritroso fino all'individuazione del valore limite da imporre per il parametro oggetto di valutazione.


I valori limite di concentrazione sono quelli più restrittivi riportati nella normativa vigente in tema di bonifiche di siti inquinati, di qualità delle acque destinate al consumo umano e di qualità dell'aria



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Art. 7 sottocategorie di discarica per rifiuti non pericolosi



Art.10 Deroghe

Sono ammessi valori limite piu' elevati per i parametri specifici qualora:

- ✓ sia effettuata una valutazione di rischio, con particolare riguardo alle emissioni della discarica che dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente;
- ✓ l'autorità competente conceda un'autorizzazione, caso per caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe;
- ✓ i valori limite non superino 3 volte quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica (per il Toc nelle discariche per rifiuti inerti 2 volte il valore limite fissato).



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Art.10 Deroghe

- ✓ la richiesta deve essere supportata da idonea documentazione attestante le caratteristiche dei rifiuti specifici (art. 10, comma 1) per i quali si intende chiedere dei limiti di ammissibilità più elevati di quelli previsti dalla normativa;
- ✓ non può limitarsi alla valutazione di rischio ma deve considerare anche le caratteristiche delle singole tipologie di rifiuti (sentenza 1601/2011 TAR Puglia).
- ✓ tutte le informazioni necessarie per la valutazione del comportamento dei rifiuti nel lungo periodo;
- ✓ la descrizione dei tipi e dei quantitativi di rifiuti per i quali si intende richiedere la deroga stessa ai criteri di ammissibilità (art.8 del D.Lgs 36/2003)



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Art.10 Deroghe

- ✓ **aspetto dei rifiuti** (odore, colore, stato fisico, consistenza, ecc.);
- ✓ **fonte e origine dei rifiuti**, ovvero descrizione del processo produttivo che li ha generati con indicazione delle caratteristiche delle materie prime adoperate nel processo e dei prodotti;
- ✓ eventuale tipologia di **trattamento preliminare**



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Art.10 Deroghe

- ✓ per l'analisi di rischio è, pertanto, possibile partire dal valore limite triplicato a ritroso calcolando la concentrazione dell'inquinante nelle acque sotterranee al di sotto del corpo discarica, ripetendo la procedura qualora tale concentrazione superi i limiti di riferimento
- ✓ In questo caso quindi il procedimento è automatico e l'autorità competente deve solo verificare i calcoli predisposti dal gestore



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Art.10 Deroghe

